

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2025, n. 1043

L. 157/1992, LR 59/2017. Calendario Venatorio regionale annata 2025/2026: approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale (L.R.) 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30.03.2001;
- gli articoli 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) 22 gennaio 2021, n. 22, recante l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità", concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, dott. Donato PENTASSUGLIA

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 delle linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare il Calendario Venatorio regionale 2025/2026. riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato alla competente Sezione regionale di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2025/2026, conseguentemente ai pareri già acquisiti ovvero all'acquisizione di ulteriore parere ISPRA e del Comitato tecnico Faunistico Venatorio nazionale e regionale, che, nel caso, sarà richiesto per il tramite della competente Sezione regionale;
3. di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario della Giunta Regionale

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta Regionale

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: L. 157/1992, L. R. 59/2017. Calendario Venatorio regionale annata 2025/2026: approvazione

Preliminarmente si evidenzia che con sentenza n. 01119/2020, pubblicata il 3 settembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Prima - ha statuito, tra l'altro, relativamente alla definizione del Calendario Venatorio regionale che *"l'Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall'ISPRA, ha l'onere di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedurali e di merito e prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall'organo tecnico. Ne consegue che la Regione, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico scientifiche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il Calendario Venatorio periodi di caccia che si discostino da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, in conformità alla direttiva 2009/147/CE"*

Nello specifico nella predetta sentenza in merito al supporto motivazionale tecnico scientifico utilizzato dalla Regione il Tar Puglia ha aggiunto che *"La Regione, pertanto, nel disciplinare la stagione venatoria 2019-2020, aveva cura di introdurre, per ciascuna singola specie, specifiche misure tese a temperare i contrapposti interessi di ordine pubblico e privato, al fine di scongiurare qualunque pericolo di compromissione del patrimonio faunistico"* aggiungendo peraltro che *"l'Amministrazione resistente diffusamente giustificava tutti gli scostamenti da essa effettuati rispetto ai pareri ISPRA con un articolato supporto motivazionale, nel quale si illustravano adeguatamente le ragioni ed i fattori tecnico scientifici presi in considerazione ai fini delle soluzioni stabilite per la caccia alle singole specie animali."*

Rilevato che il Consiglio di Stato n. 3487 del 3 maggio 2021 in merito al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009 – 2014 e successive proroghe ha sostenuto che *"Il potere di proroga di un atto programmatico scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l'elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l'abuso della discrezionalità amministrativa. Ritiene il Collegio, pertanto, alla luce di tale rilievo, che per l'avvenire, ai fini della validità del calendario venatorio, andrà valutata adeguatamente l'opportunità di un esercizio tempestivo del presupposto potere pianificatorio da parte della Regione Puglia in conformità alle previsioni della L.R. n.*

59/2017, apparendo difficilmente apprezzabile la legittimità di un ulteriore intervento di proroga in assenza di valide motivate ragioni.

In ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Stato, la Regione Puglia con delibera n. 1198/2021 ha approvato il *“Piano faunistico venatorio 2018 – 2023”*, comprensivo di VAS e Valutazione d’Incidenza, rettificato e sottoposto a rinnovata approvazione con DGR n. 2054 del 06.12.2021.

Con deliberazione n. 783 dell’ 11 giugno 2024 la Giunta Regionale ha dato avvio all’iter di aggiornamento e revisione del precedente Piano necessario per la redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024/2029, prendendo atto e condividendo la precitata ipotesi unitamente al relativo *“Rapporto Preliminare di Orientamento – RPO*. Con detto provvedimento giuntale è stato demandato, tra l’altro, alla competente Autorità procedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali), di provvedere alla necessaria proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 aggiornato e revisionato, in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell’art. 7 della L.R. n. 59/2017. Con DDS n. 450 del 18.06.2024 la predetta Autorità procedente ha provveduto a prorogare il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 (approvato con DGR n. 1198/2021 e rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021). Con deliberazione n. 1026 del 17 luglio 2024 la Giunta Regionale ha adottato definitivamente il Regolamento Regionale *“Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023”* – R.R. n. 03 del 23 luglio 2024, pubblicato sul BURP n. 60 del 25.07.2024.

Con la LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2024 n. 42 art 155 (*Modifiche al r.r. 5/2021*) è stato stabilito che l’Assessorato all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica deve *“...porre in essere tutte le necessarie iniziative e relativi atti e provvedimenti atti a garantire l’attuazione delle disposizioni relative al nuovo assetto dei Comitati di gestione degli ATC, ivi compresa l’istituzione dell’ATC della Provincia BAT con decorrenza dall’ 1° luglio 2025.”*

Con deliberazione n. 768 del 05/06/2025 è stato prorogato il Piano Faunistico–Venatorio regionale 2018/2023, adottato con DGR n. 1198/2021, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione con DGR n. 2054/2021 e n. 1362/2022, in ottemperanza dell’art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e art. 7 della LR 59/2017, fino all’approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio 2024/2029 e comunque entro il 30 giugno 2027.

Considerato, pertanto, che la predetta sentenza del TAR Puglia ha ritenuto legittimo il supporto motivazionale sottostante ai precedenti calendari venatori, si intende ribadirlo nei termini di seguito riportati.

Altresì, l’articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell’11 febbraio 1992 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *"..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*;
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato"* per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *"di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*.

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

Detta Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o di "ripasso").

Inoltre, l'art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui *«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale»* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti

diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis* Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010).

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981, e la Direttiva , pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010*, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, *"... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale"*, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU"* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014,

2015 e 2021 stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che *"in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono : l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai "Key concepts (KC)" nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti".

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale".

Negli anni 2023 e 2024 ISPRA ha considerato corretto l'utilizzo della decade di sovrapposizione, utilizzandola a giustificazione delle proprie proposte e/o motivazioni riportate nel relativo parere, dimostrando quindi che condivide il principio sancito nella Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/2009. Nel 2025 l'ISPRA non vi fa più riferimento, cioè non considera più la decade di sovrapposizione senza descrivere, nel caso, i relativi elementi scientifici o legali che motivino questa nuova posizione.

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *"Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 -"*, ha comunicato che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*.

Il documento Ornis "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *"Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio"* e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l'ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in*

materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere”.

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV. COLL. – N.08268/2013 REG. RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell'ISPRA statuendo che “la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato che “il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno condotta a non osservarlo”.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” che riferendosi alla Guida redatta dall'ISPRA riporta:”*tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”.*

In merito al “potere sostitutivo” esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il “progetto denominato EU – Pilot”, istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell'UE e di evitare di ricorrere a

procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo.

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell'inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero, ritiene anche per l'annata venatoria 2025/2026, sulla base di propria approfondita istruttoria e valutazioni scientifiche, di discostarsi da quanto proposto da ISPRA relativamente alle date di chiusura della caccia per gli uccelli acquatici, i turdidi e la beccaccia.

Peraltro, si evidenzia che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), acquisita al prot. regionale con n. 0101873 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Aggiornamento del Key Concept Document" è stato comunicato il posticipo di una decade delle date di inizio della migrazione primaverile di 4 specie (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e da Francia.

Altresì, la Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre, con il calendario venatorio, periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

All'uopo, si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 07182/2019 Reg. Prov. Coll. n. 03507/2019 Reg. Ric. relativa alle motivazioni predisposte ed adottate dalla Regione Liguria per il discostamento dal parere ISPRA circa il prelievo della specie "Beccaccia" al 19 gennaio 2020, così come, peraltro, riportato nella DGR n. 1558/2019 della Regione Puglia di approvazione del Calendario Venatorio 2019/2020, successivamente modificato con DGR n. 1805/2019 e DGR n. 2441/2019 e ribadito, altresì, nella DGR n. 1293/2021 riguardante l'approvazione del Calendario Venatorio 2021/2022 e nei Calendari venatori delle successive annate (2022/2023 e 2023/2024).

Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 "Adesione della Repubblica Italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa".

Per quanto riguarda il prelievo della specie "Cinghiale" si propone di poterlo effettuare nelle varie forme e nei termini previsti nelle varie normative e disposizioni nazionali, compreso quelle riportate nella Legge n. 101/2024 (pubblicata nella G.U. n. 163 del 13 luglio 2024), e regionali.

Altresi, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184, recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

E' da evidenziare, inoltre, che con la L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 è stato statuito che le funzioni in materia di caccia, esercitate dalle province e Città metropolitana di Bari, sono state oggetto di trasferimento alla Regione Puglia con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

La competente Sezione regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha predisposto una ipotesi di Calendario venatorio regionale annata 2025/2026 e ipotesi di pre-apertura, per le quali sono stati acquisiti i dovuti relativi pareri del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (nota MASAF n. 0227536 del 21/05/2025), dell'ISPRA (nota prot. rifer. n.0027586 del 15/05/2025 e nota prot. rifer. n.0030170 del 27/05/2025) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nella seduta del 16.07.2025, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017;

In relazione al precitato parere ISPRA (nota prot. rifer. n.0027586 del 15/05/2025 e nota prot. rifer. n.0030170 del 27/05/2025) e tenuto conto di quanto riportato nel parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, giusta nota MASAF n.0227536 del 21/05/2025, si conferma la necessità di riportare ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte dell'Amministrazione Regionale di fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'Allegato A) e, pertanto, si osserva quanto segue, sia a livello generale, sia per singola specie:

Uccelli - Quadro generale

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa lo stato delle specie cacciabili, si precisa quanto segue, in merito ai documenti presi a riferimento dal parere ISPRA.

ISPRA utilizza due riferimenti sullo stato delle specie cacciabili, la Red List of European Birds 2021, la classificazione SPEC dell'ente BirdLife International aggiornata al 2017 e il Rapporto ex Art.12 2013-2018. Questi riferimenti non possono essere ritenuti esaustivi e totalmente condivisibili sullo stato delle specie per i seguenti motivi:

- La Red List of European Birds riguarda il territorio europeo fino ai monti Urali, ed esclude la Siberia e tutte le nazioni a Est di questa catena montuosa. In tal modo non considera lo stato delle popolazioni di uccelli nidificanti in questi territori, che invece investono la Puglia e tutta l'Italia nel corso delle migrazioni e dello svernamento. Al contrario, la classificazione

IUCN globale (<https://www.iucnredlist.org/>) comprende anche queste popolazioni, fornendo quindi un quadro più completo e pienamente pertinente. ISPRA non ha invece considerato questa classificazione.

- La classificazione del Rapporto ex Art. 12 2013-2018 ha invece pieno carattere di ufficialità, ma riguarda solo i paesi dell'Unione Europea; quindi, la significatività per lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli che migrano e svernano in Puglia è modesta rispetto alla globalità delle stesse.

In base a quanto sopra esposto la Regione Puglia utilizza, correttamente, come riferimenti una più ampia e pertinente gamma di strumenti di valutazione dello stato delle diverse specie di migratori: la classificazione IUCN, sia globale, sia europea (quest'ultima corrispondente alla Red List 2021 citata da ISPRA), la classificazione AEWA per gli uccelli acquatici, il Rapporto ex Articolo 12 per i dati dell'Unione Europea e italiani, i dati del Farmland Bird Index riferiti sia alla Puglia che all'Italia, e i dati più recenti dei monitoraggi degli uccelli acquatici in Puglia e in Italia (censimenti IWC).

Ricostruzione processo di revisione Key concepts in Italia

Le ricostruzioni sul processo di revisione dei KC effettuate da ISPRA e del confronto Italia-Francia non sono rispondenti a quanto realmente succedutosi. Sebbene parte della responsabilità nello svolgimento del processo siano da attribuire al MITE, ciò non autorizza l'ISPRA a non esporre correttamente lo svolgimento di quanto verificatosi. La riunione iniziale del 17.10.2018 è stata un'audizione, con semplice esposizione dei documenti ISPRA e delle valutazioni delle AAVV, senza alcun confronto tecnico. L'incontro tecnico del 19.10.2018, organizzato a fine giornata del giorno 17 non ha consentito la presenza degli ornitologi e ricercatori universitari che hanno svolto diversi studi proposti dalle AAVV e delle Regioni, ed è stata ancora una volta unicamente l'esposizione dei punti di vista, senza registrare la volontà di ISPRA di disponibilità a modificare minimamente le proprie posizioni. La riunione del 26.10.2018 è stata un'altra audizione che ha confermato la volontà del MITE di ascoltare solo il punto di vista dell'ISPRA. In detta riunione e in successive lettere, il rappresentante del MIPAAF, le Regioni e le AAVV hanno chiesto di prolungare il confronto e il MIPAAF di poter valutare i contenuti dei documenti di modifica dei KC prima dell'invio. Ciò non è stato fatto e il Ministero Ambiente ha inviato di propria iniziativa i dati ISPRA alla Commissione. Va inoltre ricordato che l'ISPRA non ha soltanto presentato valutazioni sulle 5 specie oggetto delle richieste di modifica da parte delle AAVV, ma a riunioni già concluse ha chiesto la modifica, quindi senza alcuna condivisione con Regioni, MIPAAF e portatori d'interesse, anche per le specie gallinella d'acqua e oca selvatica, che sono state oggetto di un anticipo di 4 e 1 decadi rispettivamente.

Il resoconto di ISPRA sulle discrepanze tra Francia e Italia nell'interpretazione della Direttiva 147/2009/CE non è condivisibile. Le posizioni francesi, come si può dedurre dai loro atti, non sono affatto basate sulla valutazione che gli spostamenti in periodo prenuziale interessino *“una frazione*

significativa delle popolazioni”, ma al contrario sulla distinzione fra movimenti invernali non dovuti a migrazione (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, ecc.) e il vero inizio della migrazione prenuziale. Comportamenti che l’ISPRA erroneamente non ha valutato, anche a fronte delle critiche di parte francese. Si sottolinea che tale importante distinzione è citata esplicitamente anche dalla Commissione Europea nei testi di commento al documento Key concepts. Allo stesso modo non corrisponde al vero che la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considera iniziata la migrazione. Al contrario è ISPRA che ha attribuito acriticamente a migrazione prenuziale movimenti invernali (riconosciuti anche dalla Commissione) per ragioni alimentari o climatiche. Questa possibilità di confusione è esplicitamente descritta dalla Commissione nel documento KC, proprio a spiegazione delle discrepanze fra dati italiani e dati dei restanti Paesi mediterranei.

Nella circostanza si ribadisce che con nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), acquisita al prot. regionale con n. 0101873 del 25.02.2025 avente ad oggetto “Aggiornamento del Key Concept Document”, è stato comunicato il posticipo di una decade delle date di inizio della migrazione primaverile di 4 specie (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e da Francia.

Alzavola (*Anas crecca*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (1°decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- La modifica del dato KC eseguita da MITE-ISPRA nel 2025 (nota n. 31720 del 19.02.2025 acquisita al prot. regionale con n. 0101873 del 25.02.2025 avente ad oggetto “Aggiornamento del Key Concept Document”) per l’intera Italia posticipa alla III decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale per questa specie;
- il CTFVN ha espresso parere favorevole sul periodo temporale di prelievo proposto dalla Regione;

- il suddetto parere favorevole è fondato sull'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9. Il parere del CTFVN fornisce quindi piena legittimazione all'applicazione di detta decade, senza necessità di studi a supporto. Tale decade è infatti da intendersi come "tolleranza" di un fenomeno biologico variabile come l'inizio della migrazione prenuziale, non essendo ovviamente possibile stabilire anno per anno l'inizio del fenomeno migratorio;
- la possibilità per le regioni degli Stati membri di utilizzare dati scientifici a supporto di stagioni di caccia discostandosi dal dato KC nazionale, stabilita dai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", descritti come segue:
- la specie è stata oggetto di una recente ricerca condotta dall'Università di Pisa e CIRSEMAF, attraverso la tecnologia della telemetria satellitare, che ha dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono nel mese di febbraio e nessuna in gennaio. Tale ricerca, che ha coinvolto anche la Regione Puglia con alcuni individui marcati nel relativo territorio, è stata pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica IBIS: Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L. 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS ibis (2018);
- successivamente, altre due pubblicazioni scientifiche riguardanti la stessa ricerca hanno confermato che la migrazione delle alzavole svernanti in Italia si verifica a partire dal mese di febbraio (Cerritelli et al., 2020, Cerritelli et al., 2023);
- l'analisi delle ricatture dirette di alzavole inanellate in Italia e riprese in Italia o all'estero dimostra l'assenza di spostamenti in direzione Nord e Nord-Est nei mesi di gennaio e febbraio (Serra et al., 2018);
- La recente pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)*, che ha analizzato 5.372 ricatture di alzavole presente nel Centro di Inanellamento Russo, riguardanti tutta l'Europa incluso il bacino del Mediterraneo, afferma che i primi movimenti migratori prenuziali della specie si verificano nell'Europa meridionale in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024);
- La Commissione Europea, nel Documento KC 2021 affronta la discrepanza esistente fra i dati italiani e quelli di altri Stati UE (che sono posticipati rispetto a quelli italiani), sottolineando la necessità di metodi di studio in grado di distinguere i movimenti invernali erratici da quelli realmente migratori. In tal senso la telemetria satellitare rappresenta il metodo più sicuro, consentendo la tracciatura quasi giornaliera degli spostamenti;
- L'analisi complessiva dei dati recenti di letteratura scientifica, insieme alle valutazioni della Commissione Europea sui dati italiani, dimostrano che in Italia e in Puglia non si verificano

movimenti migratori della specie in gennaio mentre la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio, quindi con l'applicazione dei paragrafi 2.73 e 2.7.10 la Regione Puglia stabilisce la chiusura al 31 gennaio in armonia con la direttiva 147/2009/CE e i suoi documenti interpretativi;

- I risultati recenti dei censimenti invernali aggiornati al 2018 in Europa e Italia dimostrano un incremento moderato della specie nel lungo, medio e breve termine in Europa (<https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) e un forte incremento dei contingenti svernanti in Italia dal 1993 al 2010 (Zenatello M., Baccetti N. & Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014) che si mantiene tale nel periodo 2009-2018 (Zenatello M., Baccetti N. & Luchetta A., 2021. International waterbird census report Italy 2009-2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.24870.45123).
- La recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la scelta di consentire la caccia dal 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. i) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Canapiglia (*Anas strepera*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key Concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- il sito internazionale Eurobird portal, raccomandato dalla Commissione per la stesura delle proposte sui nuovi Key concepts dimostra che nella Regione Puglia le presenze della specie rimangono simili nel mese di gennaio e fino alla metà di febbraio, non evidenziando la partenza dei contingenti svernanti né l’arrivo di soggetti migratori, permettendo la conclusione che in Puglia non vi sia inizio della migrazione in gennaio;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- il CTFVN ha espresso parere favorevole sul periodo temporale di prelievo proposto dalla Regione;
- il suddetto parere favorevole è fondato sull’applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9. Il parere del CTFVN fornisce quindi piena legittimazione all’applicazione di detta decade, senza necessità di studi a supporto. Tale decade è infatti da intendersi come “tolleranza” di un fenomeno biologico variabile come l’inizio della migrazione prenuziale, non essendo ovviamente possibile stabilire anno per anno l’inizio del fenomeno migratorio.
- Il recentissimo *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)* riguardante i dati di inanellamento e ricatture dirette di tutta Europa incluso il bacino del Mediterraneo, stabilisce che la migrazione prenuziale in Europa meridionale ha inizio in marzo, mentre in altri territori in febbraio. Nessun dato sostiene l’inizio della migrazione in gennaio (Kharitonov, 2024). Secondo questa recentissima fonte la specie è quindi fuori dalla migrazione prenuziale alla data del 31 gennaio;
- i dati recenti aggiornati al 2018, riguardanti i censimenti internazionali in periodo invernale dimostrano una tendenza della popolazione svernante in Europa di incremento nel lungo termine e di stabilità nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia, inoltre, la specie è valutata in incremento forte dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi “*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*”, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili, con alcune fluttuazioni, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- la scelta di consentire la 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Codone (*Anas acuta*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- l'analisi trans-nazionale sulla migrazione prenuziale della specie compiuta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente "**...la migrazione prenuziale comincia in febbraio in Africa, nel tardo febbraio e in marzo in Europa occidentale**". Poiché l'Italia appartiene all'Europa occidentale, ne consegue che la stessa Commissione riconosce, con il corretto approccio trans-nazionale, che in Italia sia i codoni in transito dall'Africa, sia quelli svernanti in Italia non sono in migrazione prenuziale in gennaio;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- il CTFVN ha espresso parere favorevole sul periodo temporale di prelievo proposto dalla Regione;
- Secondo quanto riportato nella "Relazione di attività: periodo 01/12/2020-30/11/2021" del Contratto Morosina-ISPRA "Ampliamento delle basi conoscitive sulle comunità ornitiche in migrazione e svernamento nelle zone umide dell'Alto Adriatico: il Codone *Anas acuta* quale modello di studio", a cura di Alessandro Franzoi di ISPRA, Area di Ricerca Avifauna Migratrice, la

data più precoce d'inizio migrazione prenuziale, è stata il 12 febbraio (pag.20) quindi due decenni dopo quella indicata da ISPRA nel KCD 2021. Inoltre, un campione di 10 codoni marcati nell'autunno 2021 e uno nel febbraio 2021 hanno dimostrato che alla data del 25 gennaio 2022 (terza decade) si trovavano ancora tutti in Laguna di Venezia (pag. 19 figura 15).

- Inoltre, la recentissima pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)*, che ha analizzato 7.370 ricatture di codoni presenti nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenuziali della specie si verificano in febbraio e non in gennaio ((Kharitonov, 2024).
- la specie è analizzata nel testo ISPRA "Atlante delle migrazioni" dove gli autori riportano che la migrazione pre-nuziale comincia in febbraio (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma);
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e svernamento, una tendenza all'aumento moderato nel lungo termine, una stabilità nel medio termine ed una tendenza incerta nel breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono stabili con lieve tendenza all'aumento, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- la scelta di consentire la 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;

- ha limitato il caniere giornaliero a non più di 5 capi e quello annuale a 20 capi totali.

Fischione (*Anas penelope*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data d'inizio della migrazione prenuziale della specie è fissata nella terza decade di febbraio;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza stabile nel lungo termine e una tendenza incerta nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie, dopo una diminuzione verificata nel periodo 2007-2012, sono successivamente rimaste stabili dal 2012 al 2019, dimostrando complessivamente che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio sono compatibili con la conservazione favorevole della specie in tutto il suo areale;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.
- la scelta di consentire la caccia 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi) e n. 50 totali annuali per cacciatore.

Folaga (*Fulica atra*)

La Regione Puglia intende consentire il dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- la specie è considerata "Near threatened" in Europa e "Least concern" a livello globale, entrambe categorie al di fuori di quelle a rischio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- il CTFVN ha espresso parere favorevole sul periodo temporale di prelievo proposto dalla Regione;
- uno studio recentissimo compiuto con la tecnologia satellitare e GPS-GSM ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale hanno inizio in febbraio-marzo (Giunchi, 2024, Data on file, 2025).
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza stabile nel lungo termine e una tendenza incerta nel medio e alla diminuzione moderata nel breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in declino moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un

arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze.

- la scelta di consentire la caccia dal 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- la scelta di consentire la caccia dal 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- il CTFVN ha espresso parere favorevole sul periodo temporale di prelievo proposto dalla Regione;
- la decade d’inizio migrazione prenuziale per questa specie è stata anticipata da MITE e ISPRA nel 2018 dopo la fine delle riunioni con le Regioni Italiane, quindi senza alcuna possibilità di valutare dati e argomentazioni. Nel documento KC 2021 si nota che tale anticipo di 4 decenni (dalla prima di marzo alla terza di gennaio) è avvenuto senza alcun dato nuovo a supporto, ma con lo stesso riferimento bibliografico del 2001 quando la decade era stata fissata in marzo. Il dato italiano è infatti anticipato di varie decenni rispetto a quelli degli altri Stati UE. Non vi sono quindi elementi per ritenere corretta la scelta di MITE-ISPRA di anticipo alla terza decade di gennaio quale inizio della migrazione prenuziale della specie;
- i primi dati di uno studio sperimentale dell’Università di Pisa, svolto in Puglia in provincia di Lecce dimostrano che su otto gallinelle d’acqua marcate con trasmettitore GPS-GSM, cinque non hanno intrapreso spostamenti e tre hanno iniziato la migrazione prenuziale a partire dal 15 aprile. Pur trattandosi di un campione ancora scarso, questo dato è in linea con i dati KC degli altri paesi UE di latitudine simile all’Italia, che collocano l’inizio della migrazione dopo il mese di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi “*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*”, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la scelta di consentire la caccia dal 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all’art. 4 comma 1 lett. i) dell’Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- la pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)*, riguardante i dati di inanellamento e ricatture dirette di tutta Europa incluso il bacino del Mediterraneo, stabilisce che la migrazione abbia inizio in marzo e che in gennaio e febbraio la specie si trova ancora sui luoghi di svernamento (Kharitonov, 2024).
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale (paragrafi 2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34);
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della*

Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va, tuttavia, osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";

- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza di incremento moderato nel lungo termine e una tendenza alla diminuzione nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la scelta di consentire la caccia dal 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniero giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. i) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Mestolone (*Anas clypeata*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key Concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è successiva alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l’Italia e i paesi dell’Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza di incremento moderato nel lungo , medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi “*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*”, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili-in aumento dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- la scelta di consentire la caccia dal 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all’art. 5 comma 1 lett. i) dell’Allegato A) alla DGR di che trattasi) e n. 50 totali annuali per cacciatore.

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi “*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*”, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la scelta di consentire la caccia dal 19 gennaio al 31 gennaio 2026 in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all’art. 4 comma 1 lett. i) dell’Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Moriglione (*Aythya ferina*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal dal 29 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- Per la specie è in vigore il Piano di Gestione Nazionale, che per l’Italia è stato approvato nel 2023;
- il predetto Piano prevede che la specie sia cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio con limiti di prelievo giornalieri e stagionali per cacciatori di 2 e 10 capi rispettivamente;
- lo stesso Piano prevede che la specie sia soggetta a un limite regionale di capi abbattibili corrispondente al 75% del prelievo medio di capi abbattuti in Regione Puglia nelle tre stagioni precedenti la sospensione della caccia alla specie, dove non vi sia stata sospensiva per ricorso al TAR;
- il numero massimo di capi abbattibili è stato determinato con parere favorevole dell’ISPRA in 60 individui per l’intera stagione;
- che in ossequio al predetto “Piano di gestione nazionale” la competente Sezione provvederà a porre in essere le necessarie iniziative tese al controllo dei relativi prelievi, per garantire il

rispetto dei predetti capi abbattibili a 60 capi;

- per quanto attiene la dichiarazione/comunicazione immediata degli abbattimenti effettuati nel suddetto periodo la Regione provvederà, per una puntuale verifica degli abbattimenti per ogni singola giornata prevista al fine di non superare il limite dei predetti capi prelevabili (60 capi), a predisporre un'apposita pagina web da riportare sul portale della competente Sezione regionale in cui il cacciatore che intenda abbattere capi della specie "Moriglione" dovrà registrarsi entro il 15 novembre 2025 e nella quale, lo stesso, dovrà inserire entro le ore 22 di ogni giornata di caccia il numero di Moriglioni abbattuti. La pagina web avrà un apposito numero verde di assistenza. Sarà attivato anche un numero al quale il cacciatore può inviare gli abbattimenti con SMS. La caccia al Moriglione sarà consentita solo ai cacciatori che si saranno preventivamente registrati su detta pagina web nei termini precisati che saranno riportati in apposito atto dirigenziale della competente Sezione regionale che sarà debitamente pubblicato sul BURP e sui siti degli ATC pugliesi e della predetta Sezione;
- i capi abbattuti dovranno essere riportati normalmente anche sul tesserino venatorio regionale.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere ISPRA del 28.06.2019 e nelle relative Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. h) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 21 settembre al 14 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”;
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l’attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo successivamente al 14 dicembre 2025 e gennaio 2026 è consentito, secondo le previsioni contenute nei relativi piani di prelievo annuali comunicati dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 31 gennaio 2026;
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o posticipare, sul proprio territorio di competenza, la chiusura dell’attività venatoria a tale specie;
- ha limitato il carniere totale annuale a 10 capi per cacciatore.

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo 21 settembre al 31 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d’abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall’ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico “*Fenologia delle nascite nella lepre europea*” incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite.

Allodola (*Alauda arvensis*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 05 ottobre 2025 al 08 dicembre, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre*";
- una pubblicazione recente che analizza 17 anni di inanellamento standardizzato in Campania, dimostra una relativa stabilità dei contingenti migratori nel corso del mese di ottobre, che conferma il fatto che l'Italia meridionale sia interessata dal passaggio di contingenti migratori provenienti dall'Europa orientale che si trovano in uno stato di conservazione soddisfacente, diversamente da quanto documentato per le popolazioni nidificanti nell'Europa occidentale (Scebba et al., 2021);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per quanto riportato nello specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di cinquanta capi considerando, altresì, che il prelievo venatorio posticipato al 05 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili come l'anticipo della chiusura della stagione del prelievo al 07 dicembre è per non incidere negativamente sulle popolazioni svernanti;
- ha limitato il carniere giornaliero a cinque capi e quello totale a 25 capi per cacciatore.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dall' 11 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, pur discostandosi dal parere ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- in merito alla data di chiusura si fa presente quanto segue:
 - l'analisi trans-nazionale compiuta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021 stabilisce testualmente: "**la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove**". Poiché è evidente che l'Italia appartenga ai paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea smentisce ISPRA, **escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio**. Infatti, la ricerca con telemetria satellitare, svolta nell'arco temporale 2019-2023, con marcatura dei soggetti nel mese di dicembre degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in varie regioni d'Italia, ha dimostrato che le

prime partenze per la migrazione pre-nuziale si sono verificate nell'ultima decade di febbraio (progetto di ricerca "Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2023. Prof. D. Rubolini-Susan McKinlay, Università degli Studi di Milano"). Tale risultato conferma quanto emerso nella pubblicazione scientifica: Tedeschi *et al.*, 2019 "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock" *Current Zoology*. Un altro studio italiano recentissimo, pubblicato su rivista internazionale, conferma ancora una volta che l'inizio della migrazione pre-nuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio (Tuti *et al.*, 2023);

- l'analisi specifica di beccacce marcate in Regione Puglia dimostra che le partenze sono avvenute nel mese di marzo, in analogia con quanto verificato nelle confinanti regioni Molise, Campania e Calabria, e in coerenza con i dati di tutta Italia;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- l'analisi comparata di tutte le pubblicazioni più recenti, insieme alla conclusiva analisi della Commissione Europea, stabiliscono che la migrazione ha inizio in febbraio, di conseguenza la caccia fino al 20 gennaio 2024 non si sovrappone in alcun modo alla migrazione pre-nuziale ed è quindi legittima secondo la direttiva 147/2009/CE e i suoi documenti interpretativi.

In relazione ai rilievi proposti da ISPRA sulla specie alle pagine 11 e 12 del parere si fa presente quanto segue, seguendo puntualmente le osservazioni ISPRA:

- tutti i dati sullo stato di conservazione convergono a stabilire una condizione favorevole della specie, che è classificata "Sicura" in Unione Europea, "Least concern" in Europa e a livello globale, categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), e giudicata stabile in Italia come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti *et al.*, 2023). Ciò significa che l'attività venatoria svolta fino ad oggi in Italia ed Europa è compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- in relazione al "decremento" delle popolazioni da cui originerebbero i contingenti migranti e svernanti in Regione Puglia si fa presente che non sono documentati arrivi di beccacce nidificanti in Francia, mentre la valutazione sulla Russia presente nel "Supplementary material" della European Red List 2021, non è convincente poiché le beccacce presenti in Puglia e in Italia in genere durante la stagione di caccia provengono da un areale

amplissimo che comprende la Siberia orientale e gli stati a est degli Urali (Tedeschi *et al.*, 2019, Rubolini, 2020, 2021, 2022, Spina & Volponi, 2008), entrambe queste ampie zone non sono comprese nell'analisi della Red List, mentre lo sono dall'IUCN nella valutazione globale che assegna appunto la valutazione "stabile" al complesso delle popolazioni;

- per quanto riguarda la pressione venatoria nelle aree di svernamento si rimanda a quanto esposto sopra, puntualizzando inoltre che negli ultimi anni gli inverni in Italia e in Regione Puglia sono tutt'altro che "particolarmente freddi", ma al contrario si assiste a stagioni invernali particolarmente miti. Inoltre, in relazione alla maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno si fa presente che la Regione Puglia da anni ha in atto il "Protocollo di emergenza gelo" che sospende la caccia alla Beccaccia in caso di verifica di condizioni rigide del clima, come condiviso da ISPRA;
- per quanto riguarda lo studio citato riguardante la Beccaccia in Estonia, si fa presente che i dati più recenti di telemetria satellitare dimostrano che le beccacce migranti e svernanti in Italia provengono da latitudini più meridionali rispetto all'Estonia, areale che invece costituisce un'importante zona di riproduzione per le beccacce che migrano verso l'Europa nord-atlantica, come Danimarca, la Germania, il Regno Unito, l'Irlanda e la Francia settentrionale (Spina, 2022). L'articolo comunque dimostra che non vi sono arrivi di soggetti migratori prima dell'ultima decade di febbraio, e ciò è compatibile con spostamenti dai paesi nordici sopra citati, dei quali diversi si trovano a distanze inferiori rispetto all'Italia;
- in merito alla relazione sull'attività delle gonadi delle beccacce, si fa presente che l'inizio dell'attività riproduttiva è stabilita nel documento Key concepts 2021; tutti i paesi dell'Unione Europea (Italia inclusa) hanno fissato l'inizio di questo periodo dall'ultima decade di febbraio in avanti, con l'eccezione delle Isole Canarie (Spagna) che lo ha fissato nell'ultima di gennaio. Inoltre, la definizione di "periodo riproduttivo" nel documento Key concepts non è legata all'attività delle gonadi, ma all'occupazione dei siti di riproduzione. In altri termini è possibile che vi sia un inizio di attività ghiandolare anche prima dell'occupazione dei siti di nidificazione. Del resto, è del tutto normale che attività di corteggiamento avvengano negli uccelli selvatici anche nei siti di svernamento, diversi mesi prima dell'inizio della riproduzione e molto prima dell'inizio della migrazione prenuziale. In ogni caso, non c'è alcuna sovrapposizione col periodo venatorio, poiché secondo la relazione citata da ISPRA (non pubblicata) l'inizio dell'attività riproduttiva coincide con la data di chiusura della caccia alla specie (fine gennaio).

In aggiunta a quanto sopra esposto la Regione Puglia fa presente che:

- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari

a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA in precedenti pareri;

- la caccia può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca dalle ore 07,00 alle ore 16,00; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto e rinvenuto (disposizione che normalmente era riservata alle specie stanziali);
- entro il 18 marzo 2026, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari all'ATC di residenza o ad apposita Associazione delegata per il rilievo di alcuni dati, in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;
- il Ministero dell'Ambiente, nelle proprie note alle Regioni italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente prescritto per la Beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della direttiva "Uccelli";
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Birdlife International 2006-2009):
<http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo>.

La Regione Puglia, comunque, intende approfondire nel corso dei prossimi mesi le fonti scientifiche più recenti per valutare una possibile proroga della chiusura della caccia oltre la prevista seconda decade di gennaio, previo acquisizione degli ulteriori pareri previsti dalla vigente normativa.

Merlo (*Turdus merula*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo 01 ottobre al 31 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Cesena (*Turdus pilaris*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dall' 11 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il CTFVN ha espresso parere favorevole sul periodo temporale di prelievo proposto dalla Regione;
- l'aggiornamento 2025 dei KC posticipa l'inizio della migrazione prenuziale nella III decade di gennaio;
- uno studio con la telemetria satellitare compiuto con il coordinamento scientifico dell'Università di Milano, ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale hanno inizio nel mese di marzo, con un'unica segnalazione di ultima presenza in luogo di svernamento in febbraio, escludendo qualsiasi inizio di migrazione in gennaio, e che questo lavoro è stato pubblicato sulla rivista internazionale di ornitologia scientifica "Journal of Ornithology" con contributo scientifico McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D., 2023. *Non-breeding ranging behaviour, habitat use, and pre-breeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe.* Journal of Ornithology. <http://dx.doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione LC-LC;
- Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nei quadranti che includono la Puglia e l'Africa settentrionale, vi è una diminuzione delle presenze dalla seconda- terza decade di febbraio e mai in gennaio;
- la Commissione Europea, nell'aggiornamento 2025 dei KC nuovo documento KC 2021, evidenzia

l'incongruenza dei dati KC italiani rispetto a quelli degli altri paesi mediterranei, facendo presente la possibilità di confusione fra movimenti invernali non migratori e inizio della migrazione vera e propria;

- la Guida alla Stesura dei Calendari Venatori ISPRA, mai aggiornata, riporta testualmente alla pagina 30 per la specie che la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio; ma se i KC sono più recenti non penso valga una guida datata;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): *"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo."*;
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

La Regione Puglia, comunque, intende approfondire nel corso dei prossimi mesi le fonti scientifiche più recenti per valutare una possibile proroga della chiusura della caccia oltre la prevista seconda decade di gennaio, previa acquisizione di ulteriore parere ISPRA.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- le seguenti recenti evidenze scientifiche sulla migrazione prenuziale in Puglia e in Italia

meridionale in generale, permettono l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che consente l'utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamenti dal dato KC nazionale;

- in primis si evidenzia che nel nuovo documento KC 2021 la Commissione Europea espone l'evidente contrasto fra i dati KC italiani e quelli di tutti gli altri paesi UE, con un anticipo da 3 a 6 decenni della migrazione in Italia rispetto agli altri Stati UE di latitudine simile. Lo stesso documento KC descrive la complessità dei movimenti invernali della specie nel Mediterraneo e motiva le discrepanze dei dati fra Stati UE con la possibile confusione fra movimenti invernali e vera e propria migrazione;

A queste premesse si aggiungono/ribadiscono le pubblicazioni scientifiche e i dati seguenti che attestano l'inizio della migrazione in Puglia e Italia meridionale nei mesi di febbraio e marzo:

- la pubblicazione Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 "Indagine sulla data di inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio il Puglia – UDI, XL:5-15;
- altri cinque studi sperimentali, pubblicati su riviste di ornitologia scientifica riconosciute assegnano alla prima o seconda decade di febbraio l'inizio della migrazione: Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy, Scebba S., Oliveri Del Castillo M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. *Ornis Hungarica* 25, Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy, De Vita S., Biondi M.;2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma):Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57. 2014, Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.;2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>;
- dati recentissimi, successivi all'uscita del documento KC 2021, di telemetria satellitare compiuti in Puglia dal DISAAT-Università di Bari nel 2022, presentati al 25° Congresso ASPA, tenutosi a Monopoli dal 13 al 16 giugno 2023, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nella seconda metà di marzo (Tarricone et al., 2023);
- dati recentissimi di telemetria satellitare compiuti in Sardegna nel 2021 e 2022, coordinati dall'Università di Milano, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nel mese di marzo;
- i dati complessivi degli studi recenti di telemetria satellitare sono stati presentati nel 2023 al XXI Congresso Nazionale di Ornitologia, tenutosi a Varese dal 5 al 9 settembre 2023, e hanno dimostrato che in tre regioni italiane la migrazione prenuziale della specie ha inizio nel mese di

marzo e mai in gennaio (McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G.G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. "Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy", Proceedings XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese, 5-9 settembre 2023 <https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecords%2F8369565&e=1c203a69&h=2b79f95d&f=y&p=y;>

- uno studio compiuto in Liguria nel 2022 dal CESBIN-Università di Genova, attraverso la tecnologia della bioacustica, ha dimostrato che l'incremento significativo delle presenze, quindi dovuto all'arrivo di contingenti migratori, si è verificato nel mese di marzo e non in gennaio;
- il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei Key concepts, dimostra che le presenze nel quadrante che include la Regione Puglia diminuiscono progressivamente a partire dalla seconda metà di marzo, mentre l'incremento delle presenze nel quadrante a Nord-Est della Regione Puglia ha inizio nell'ultima decade di febbraio.

Tutti questi recenti dati convergono, con metodiche diverse che ne accrescono il valore delle conclusioni, a confermare che nel mese di gennaio non vi sono movimenti migratori di tordi bottacci in Puglia e in generale in Italia.

In aggiunta a queste recenti acquisizioni, vi sono altre fonti di letteratura nazionale che confermano l'assenza di movimenti migratori in gennaio e l'inizio della migrazione prenuziale in febbraio e marzo:

- nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999). *The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data*. *Vogelwarte*, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). *Biol. Cons. Fauna*, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nella pubblicazione ISPRA " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per

quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto.

L'analisi complessiva di tutte le fonti bibliografiche e dei dati e ricerche più recenti portano a concludere che la migrazione prenuziale del tordo bottaccio in Puglia abbia inizio in febbraio-marzo, e non in gennaio. In quest'ultimo mese quindi il prelievo venatorio fino al 31 gennaio non va a sovrapporsi al periodo migratorio pre-riproduttivo ed è quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale e regionale, oltre che in accordo col paragrafo 2.7.10 della Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE.

Inoltre, la specie è giudicata in favorevole stato di conservazione in Europa e a livello globale con classificazione IUCN "Least concern" in entrambi gli areali. Inoltre, la specie è giudicata in aumento moderato in Europa come numero di coppie riproduttive nell'arco temporale 1980-2021 <https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-philomelos/>.

Questo dato permette di concludere che il prelievo alla specie condotta fino a fine gennaio in tutti gli anni passati in Puglia e in Italia non ha determinato un declino della popolazione ed è per questo sostenibile.

La Regione Puglia, comunque, intende approfondire nel corso dei prossimi mesi le fonti scientifiche più recenti per valutare una possibile proroga della chiusura della caccia oltre la prevista prima seconda decade di gennaio, previo acquisizione degli ulteriori pareri previsti dalla vigente normativa.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- il CTFVN ha espresso parere favorevole sul periodo temporale di prelievo proposto dalla Regione; l'aggiornamento 2025 dei KC posticipa l'inizio della migrazione prenuziale nella III decade di gennaio
- le seguenti recenti evidenze scientifiche sulla migrazione prenuziale della specie permettono l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che consente l'utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamenti dal dato KC nazionale;
- si evidenzia che anche per questa specie nel documento KC 2021 viene riportato il commento della Commissione Europea che, in risposta alle forti discrepanze fra Stati UE, nel quale si evidenzia la necessità di approfondimenti scientifici per distinguere gli spostamenti migratori da quelli erratici invernali per la ricerca del cibo, in analogia con quanto descritto per il tordo

bottaccio. Il dato italiano fissato nella seconda decade di gennaio è in contrasto con quelli di altri paesi UE, essendo anticipato di 5 decadi rispetto ai dati di Grecia, Portogallo e Romania, di 4 decadi rispetto ai dati di Francia e Croazia e di 2 decadi rispetto a quelli della Spagna meridionale e di Malta;

- il tordo sassello è stato oggetto di uno studio specifico italiano ISPRA (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. ... Spina F., 2001) – “Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 2001”, che afferma testualmente che “le aree di svernamento vengono abbandonate dalla metà di febbraio in avanti con un picco nella metà di marzo”;
- il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea per l’aggiornamento dei Key concepts, dimostra che nel quadrante geografico che include la Regione Puglia le presenze sono molto scarse e non permettono di valutare tendenze, mentre nel quadrante a Nord-Est della Regione Puglia si nota una stabilità delle presenze in gennaio e febbraio, con un incremento nella seconda decade di marzo. Questo dato dimostra e conferma che gli spostamenti migratori preenziali non hanno luogo in gennaio nell’areale meridionale che include la Regione Puglia;
- il processo di revisione del documento KC 2021 non si è svolto nei termini previsti dalla Commissione Europea, sia per quanto riguarda la partecipazione e condivisione dei risultati con le Regioni Italiane, sia in relazione alla scala di priorità nei riferimenti scientifici da utilizzare. Infatti, il dato KC italiano è fondato su semplici rapporti interni ISPRA e non su pubblicazioni scientifiche o riferimenti indicati dalla Commissione Europea.

In aggiunta a queste fonti di letteratura e dati riferiti al territorio regionale vi sono i seguenti lavori scientifici che confermano l’inizio della migrazione in febbraio e non in gennaio, precisamente:

- i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “ Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238”, evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione preenziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- i dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: “Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti” (pag 30);

- i dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pag 30);
- i dati dei censimenti delle coppie riproduttive in Europa fanno registrare un aumento dal 2009 al 2019 <https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/>.

Inoltre, la specie è giudicata "Least concern" dall'IUCN a livello globale e "Near threatened" in Europa, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio.

L'analisi complessiva delle fonti bibliografiche e dei dati disponibili convergono a dimostrare che non vi sono movimenti migratori in gennaio e di conseguenza il prelievo venatorio fino alla data del 31 gennaio è in armonia con la direttiva UE 147/2009/CE e la legge 157/92, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE.

Questi dati dimostrano che la stagione venatoria fino a fine gennaio svolta per anni in Puglia e in Italia non ha determinato un impatto negativo sulla popolazione della specie.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 09 novembre 2025 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre -31 dicembre;
- la specie è classificata Near threatened in Europa, mentre il Rapporto Articolo 12 2013-2018 definisce per l'Italia la specie in aumento sia nel lungo, sia nel breve termine https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&reported_name=
- la classificazione Near threatened è al di fuori di quelle a rischio (vedi figura 6), e la valutazione SPEC3 dell'ente privato BirdLife International, oltre a non avere valore ufficiale, risale al 2017 con dati precedenti di almeno 2-3 anni. Di conseguenza il rapporto Articolo 12 2013-2018 e la classificazione IUCN sono più aggiornati;
- l'apertura al 21 settembre non comporta l'applicazione della decade di sovrapposizione consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, mentre la chiusura dopo il 31 ottobre non comporta impatti significativi sulla popolazione, trattandosi di pochissimi esemplari rimasti sul territorio, mentre la maggior parte dei contingenti sono migrati in Africa;

- in merito alla più efficace azione di vigilanza che ISPRA presume più efficace con apertura unica al 1 ottobre la Regione Puglia ritiene tale argomentazione non condivisibile, al contrario essendo la caccia vagante possibile solo per la quaglia e poche altre specie, i luoghi sui quali vigilare sono più ristretti rispetto a quanto invece sarebbe con un'apertura generalizzata al 1 ottobre;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- ha previsto, inoltre, la chiusura del prelievo venatorio al 09 novembre 2025, in anticipo alla prevista chiusura del 31 dicembre di cui alla legge n. 157/92.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026 , in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: *"specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre."* (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds", uscita nel 2015, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide

con l'inizio della terza decade di febbraio;

- il colombaccio è una specie per la quale è prevista, in deroga, la pre-apertura nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi giornalieri e cinque nelle giornate di pre-apertura.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre -31 gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Cornacchia grigia è una specie per la quale è prevista, in deroga, la pre-apertura nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi durante tutta la stagione venatoria;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".*

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Gazza è una specie per la quale è prevista, in deroga, la pre-apertura nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi per l'intera stagione venatoria;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Ghiandaia è una specie per la quale è prevista, in deroga, la pre-apertura nei giorni 01, 07 e 14 settembre 2025;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi per l'intera stagione venatoria;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il Tordo Bottaccio e Tordo Sassello per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori,

in un ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carniere prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale.

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla “guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” nell’ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per cacciatore;
- quaglia, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore;
- codone, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore;
- fischione e mestolone 50 capi annuali (per specie) per cacciatore;
- allodola, di 5 capi giornalieri e di 25 capi stagionali per cacciatore;
- fagiano di 10 capi stagionali per cacciatore;
- corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) 10 capi giornalieri per cacciatore.

CONSIDERATO il suggerimento dell’ISPRA, anche tenuto conto della procedura d’infrazione comunitaria INFR(2023)2187, con cui si ribadisce la necessità che nel testo del calendario venatorio venga inserito un riferimento al Regolamento (UE) 2021/57 che ha introdotto non solo il divieto di utilizzo, ma anche di trasporto, di tutte le munizioni spezzate contenenti piombo in tutte le zone umide e in un raggio di 100 metri dalle loro rive; ciò anche al fine di evitare che i cacciatori siano esposti inconsapevolmente al rischio di subire sanzioni.

CONSIDERATO che l’ISPRA suggerisce a questa Amministrazione di valutare l’opportunità di prevedere l’utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una disposizione perentoria.

PRESO ATTO che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l’utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l’impossibilità dell’utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l’obbligo dell’acquisto di un fucile ad anima rigata.

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l’attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” contempla tra i mezzi di caccia consentiti il “fucile ad anima liscia”.

CONSIDERATO che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati.

RITENUTO quindi opportuno, di non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sia urgente e necessario procedere ad approvare il Calendario Venatorio regionale 2025/2026, fermo restando di riservarsi di apportare integrazioni e/o modifiche al testo in approvazione eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2025/2026, conseguentemente ai pareri già acquisiti ovvero all'acquisizione di ulteriore parere ISPRA e del Comitato tecnico Faunistico Venatorio nazionale e

VISTE

- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale


Tutto ciò premesso, al fine di consentire l'approvazione del calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 2025/2026, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il Calendario Venatorio regionale 2025/2026. riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato alla sezione regionale competente di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2025/2026, conseguentemente ai pareri già acquisiti ovvero all'acquisizione di ulteriore parere ISPRA e del Comitato tecnico Faunistico Venatorio nazionale e regionale, che sarà richiesto per il tramite della competente Sezione regionale;
3. di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettere da a) ed e) della linee guida sul "sistema dei controlli interni nella regione Puglia" adottate con D. G. R. 23 luglio 2019 n. 1374.

la Funzionaria EQ "Attuazione politiche faunistiche – venatorie regionali"

Dott.ssa Agr. Simona SANSEVRINO

 SIMONA
SANSEVRINO
23.07.2025
13:31:47
GMT+02:00

Il DIRIGENTE di Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali"

Dott. Domenico CAMPANILE

 Domenico
Campanile
23.07.2025
14:08:44
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il DIRETTORE del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca NARDONE

NARDONE
GIANLUCA
23.07.2025
14:49:32
UTC



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, dott Donato Pentassuglia,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Dott. Donato PENTASSUGLIA



Il dirigente della Sezione

Dott. Domenico campanile

Domenico
Campanile
23.07.2025
14:08:44
GMT+02:00

Allegato A)

**CALENDARIO VENATORIO
Annata 2025/2026**

Visti:

- la legge n. 157/92 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
- il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
- l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
- la legge n. 101/2024;
- il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
- il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 33 del 05.07.2019;
- il Regolamento Regionale “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” n. 5/2021 e s.m.i.;
- il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla DGR n. 768/2025;
- il Programma Venatorio regionale 2025/2026;
- l’art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.

ART. 1**Premessa**

La Regione regola l’esercizio venatorio con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art. 30 della LR n. 59/2017.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART. 2**Stagione venatoria**

L’apertura generale della stagione venatoria è fissata al 21 settembre 2025 e termina il 31 gennaio 2026, per i residenti nella Regione.

Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da sabato 11 ottobre 2025 fino a domenica 04 gennaio 2026.

L'esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2026, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti.

ART. 3

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 21 settembre 2025 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 29 settembre – 09 novembre 2025 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Nel periodo 21 settembre 2025 – 31 gennaio 2026 è vietato cacciare ovunque in forma di rastrello in più di tre persone. Negli uliveti è vietato cacciare in forma di rastrello in più di due persone.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 4

Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5, comma 1, dei precitati Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2025, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2026 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

Nelle ZSC dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così come previsto dall'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Nelle ZSC non dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giusto quanto previsto nell'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previsti dai relativi commi 1 e 2.

ART. 5

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) specie cacciabile dal 21 settembre al 09 novembre 2025: **quaglia**;
- b) specie cacciabile dal 21 settembre al 14 dicembre 2025: **fagiano**;
- c) specie cacciabile dal 21 settembre al 31 dicembre 2025: **lepre (lepus europaeus)**;
- d) specie cacciabile dal 21 settembre all'11 gennaio 2026: **colombaccio**, con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- e) specie cacciabili dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026: **cornacchia grigia, ghiandaia e gazza** con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- f) specie cacciabile dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026: **volpe**. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti da apposita autorizzazione regionale emanata in rispetto delle prescrizioni riportate nel relativo Regolamento regionale;
- g) specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre 2025: **merlo**;
- h) specie cacciabile dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026: **beccaccino**;
- i) specie cacciabili dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026:
folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, germano reale, alzavola, codone, canapiglia, mestolone, fischione;
- j) specie cacciabili dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026: **tordo bottaccio e tordo sassello**, con la previsione che il relativo prelievo nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- k) specie cacciabile dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026: cinghiale.

Il prelievo di detta specie in forma singola o collettiva è consentito nei termini e modalità di cui alle vigenti normative – disposizioni, come riportato al successivo art. 7.

Altresi, si specifica che l'eventuale prelievo in selezione della specie sarà consentito secondo le disposizioni di cui alle vigenti relative normative - disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso quelle riportate nella Legge n. 101/2024 (G.U. n. 163 del 13.07.2024).

- l) specie cacciabile dal 05 ottobre al 07 dicembre 2025: **allodola**, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- m) specie cacciabile dall'11 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026: **beccaccia**; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;

- n) specie cacciabili dall'11 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026: **cesena**, con la previsione che il relativo prelievo nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- o) specie cacciabile dal 29 novembre 2025 al 18 gennaio 2026: **moriglione**. Il prelievo è consentito secondo i termini e modalità riportate nell' apposito atto dirigenziale redatto in attuazione del relativo "Piano di Gestione nazionale" della specie;
- p) specie: **cervo, daino, muflone**, prelevabili unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito l'ISPRA, e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 31 gennaio 2026 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: Capriolo, Coturnice, Starna, Pernice rossa, Combattente, Pavoncella, Marzaiola e Moretta.

ART. 6

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli ungulati è consentita nei termini previsti dalle vigenti normative – disposizioni.

La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

ART. 7

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

ART. 8

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

• **Selvaggina stanziale:**

n. 2 capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il **cinghiale** per il quale è consentito l'abbattimento in forma singola o collettiva nei termini e modalità di cui alle vigenti normative – disposizioni nazionali e regionali, specificatamente:

- prelievo del cinghiale in forma collettiva, nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, come recentemente modificato, senza vincoli sul numero di capi prelevabili giornalmente, salvo diverse disposizioni riportate nell'apposito atto dirigenziale autorizzativo adottato dalla competente Sezione regionale nel rispetto dei termini, modalità e condizioni previsti nel relativo Regolamento Regionale; detta forma di prelievo potrà essere svolta anche nelle AFV presenti sul territorio regionale;
- prelievo del cinghiale in selezione, consentito al di fuori della stagione di caccia, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00 con l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185; il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto, senza vincoli di prelievo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nazionali e regionali. Detto prelievo potrà essere effettuato negli ATC e nei vari Istituti regionali riportati nel Piano Faunistico Venatorio vigente.

Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore.

• **Selvaggina migratoria:**

venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi, frullino e beccaccino (specie di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) ed h), cinque allodole, due beccacce, cinque quaglie. Per quest'ultime due specie (beccacce e quaglie), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Allodola" i venticinque capi annuali. Altresì, per le specie "Mestolone" e "Fischione", il carniere totale annuale non potrà superare i cinquanta capi (per specie) per cacciatore, per la specie "Moriglione" due capi giornalieri e massimo 10 capi annuali per cacciatore, secondo quanto previsto nel relativo apposito atto dirigenziale. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore.

Il carniere giornaliero di Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena nel mese di gennaio 2026 viene limitato a 15 (quindici) capi totali, con massimo nr. 10 capi, sempre giornalieri, per le specie Cesena e Tordo sassello.

• **Corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza):**

dieci capi giornalieri per tutto il periodo di prelievo.

ART. 9

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale (Via Generale Palmiotti, 43 - 70020 Bitetto (BA), nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle guardie venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo di seguito riportati:

- Centro di prima accoglienza Fauna Selvatica omeoterma di **Brindisi-Ostuni**, Via Ciciriello s.n. ex caserma Vigili del Fuoco 72100 - Brindisi e Contrada San Lorenzo 72017 - Ostuni (BR);
- Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma di **Calimera** (LE), S.P. Calimera-Borgagne, km 1 – (73021 Calimera -LE).
- Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma di **Manduria**, Casa del Parco - Masseria Marina - San Pietro in Bevagna (74024 Manduria - TA), incrocio sp 137 - sp 141

- Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma di **Torre Guaceto**, Via Sant'Anna n. 6 (72012 Carovigno - BR).

ART. 10

Ambiti Territoriali di Caccia

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ai sensi della L.R. 59/2017, sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale e relativo Regolamento regionale di attuazione.

Nelle more della completa attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati, anche per l'annata venatoria 2025/2026, gli ATC esistenti e rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 234/2014, giusta DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale "Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023".

I limiti dei ambiti territoriali di caccia sono pubblicati nei siti degli ATC pugliesi.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in combinato con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2021 e ss.mm.ii..

ART.11

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.

Nel periodo compreso tra il 01.01.2026 ed il 31.01.2026 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica.

La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 è disciplinata dal relativo regolamento regionale.

L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 23 agosto al 18 settembre 2025, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia*, *fagiano* e *starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa.

Alle aziende agri – turistico - venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

ART. 12

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.20 lett. e) della L.R. 59/2017;
- e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2026. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell'apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2026.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 27 febbraio 2026 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata secondo la vigente normativa.

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Limitatamente all'anno del rinnovo o rilascio della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza, salvo la diversa scelta di effettuare il versamento della tassa di concessione regionale in un periodo differente in conseguenza delle diverse disposizioni in atto, ed entrambi i versamenti possono essere anticipati di trenta giorni o del tempo necessario per la presentazione dell'istanza di rilascio-rinnovo della licenza. Comunque resta inteso che la validità degli stessi è sempre di dodici mesi decorrenti dalla data di emanazione della licenza.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria limitatamente alla fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dall'11 ottobre 2025 e fino al 04 gennaio 2026, esclusivamente, per tutto il periodo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dall'11 ottobre 2025 e fino al 04 gennaio 2026 sempre ed unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2026.

Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 – art. 1, per l'annata venatoria 2025/2026 viene previsto il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dall'11 ottobre 2025 e fino al 31 gennaio 2026, nei termini e modalità riportati nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio regionale 2025/2026.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità

venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel predetto Programma Venatorio regionale 2025/2026.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

ART. 13

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 59/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (01 gennaio – 30 agosto).

ART. 14

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 43 della stessa legge.

ART.15

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 48 e 49 della precitata normativa regionale.

ART. 16

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii..